



Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del SETTORE VIABILITA'

Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza

Tel. 0984/814220 – 632 – 393 – 274- 547

sito internet: www.provincia.cs.it

Pec: sua@pec.provincia.cs.it

LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA

– procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.d del D.Lgs. n. 36//2023 –

APPALTO INTEGRATO

“ PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI “Progetto di adeguamento e messa in sicurezza della SP 166 - I LOTTO” - IMPORTO FINANZIAMENTO: EURO 1.889.130,96 € di cui Euro 1.000.000,00 annualità 2022 ed Euro 889.130,96 annualità 2023

CIG:A021617F7F – CUP: F17H22003390001

Cod. Gara: 23SUA076

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

In esecuzione della determinazione n. **1880 Reg. Gen del 25/10/2023** del **Settore Viabilità** è indetta **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato **“Progetto di adeguamento e messa in sicurezza della SP 166 - I LOTTO”**, la cui aggiudicazione avverrà mediante l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 108, comma 2, lett. e del D. Lgs. n. 36/2023).

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

PREMESSE

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, avente sede legale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, in modalità telematica (ai sensi dell'art. 25 del Codice) mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>. Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il presente appalto è finanziato con i fondi di cui ai D.G.R. n. 439 del 30 Novembre 2020; D.G.R. n. 21 del 20 Gennaio 2022; D.G.R. n.535 del 31 OTTOBRE 2022; Legge 145/2018 art.1, c.134 e c.135, come modificato dalla Legge 178/2020 - Allegato H (art. 1, c. 809, lett. b).

Il presente affidamento verrà altresì attuato in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 31 marzo 2023 n. 36.

L'impresa aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante e non avrà diritto ad alcun riconoscimento economico, qualora l'Ente erogatore del finanziamento procedesse ad un potenziale revoca parziale o totale dello stesso. Trattandosi di appalto integrato, che prevede l'affidamento della progettazione esecutiva da parte dell'operatore economico aggiudicatario, quest'ultimo, nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva, dovrà recepire tutte le potenziali indicazioni e/o prescrizioni che perverranno dalla Conferenza dei Servizi indetta dalla Stazione Appaltante a seguito del PFTE posto a base di gara.

In riferimento a quanto disposto con apposito atto - Decisione a contrarre n. 1880 Reg. Gen del 25/10/2023 la presente Lettera di invito/Disciplinare di gara è pubblicata:

1. sulla Piattaforma *e-procurement*: <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Il luogo di esecuzione dell'appalto è il Comune di Cassano allo Ionio [codice NUTS ITF61].

Il RUP della procedura, così modificato in **Responsabile Unico del Progetto** ai sensi dell'art 15 del D. Lgs 36/2023 è l'Ing. **Gianluca Morrone**.

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica complessivo di € **1.899.130,96**, redatto ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D. Lgs. n.36/2023 dei lavori di cui trattasi, è **stato approvato con Dispositivo del Presidente n. 61 del 23/10/2023 pubblicato in pari data al n. 230002212, verificato** dalla società SIM INGEGNERIA S.R.L. e validato dal RUP, ing. Gianluca Morrone con relazione del 20/10/2023.

L'intera documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul Portale Appalti della SUA.CS all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>.

Alla presente procedura trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la L. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il D.M. 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022;
- tenuto conto, inoltre, della circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023;

Ai fini del presente disciplinare si intende per “Codice” il decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 “**Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**”.

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento EIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori - Guida per la presentazione di un'offerta telematica].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.provincia.cs.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera - Disciplinare di gara;

- 2) Capitolato Speciale d'Appalto
- 3) Elaborati progettuali;
- 4) DGUE;
- 5) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 6) Patto di integrità;

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma disponibile all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it> sul sito internet: www.provincia.cs.it e, sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **2 (due) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, REVISIONE PREZZI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è costituito da:

- Servizio tecnico di Progettazione Esecutiva, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023 con particolare riferimento alla Sezione III dell'allegato I.7 del decreto stesso;

➤ Esecuzione dei Lavori.

N.	Descrizione servizi/beni/lavori	IMPORTO €
1	Lavori a misura (al netto)	1.050.018,63
2	Servizi di progettazione	25.206,55
A) Importo a base di gara (1+2)		1.075.225,18
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		32.389,36
C) Costi manodopera (non soggetti a ribasso)		200.003,54
B + C) Importo complessivo non soggetto a ribasso		232.392,90
A + B + C) Importo complessivo dell'appalto		1.307.618,08

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: **Edilizia**.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto sarà stipulato "**a misura**" per le lavorazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Le categorie e gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, sono i seguenti:

Tabella 1

Descrizione lavori	Cat.*	Class.	Importo* (euro)	% su importo lavori	Preval./Scorp.	Subappaltabili (**)
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti</i>	<i>OG3</i>	<i>III-bis</i>	1.265.236,54	98,66	<i>Prevalente</i>	SI (nei limiti di legge)
<i>Barriere di sicurezza</i>	<i>OS12-A **</i>	I	17.174,99	1,34	<i>Scorporabile</i>	SI (100%)
Totale importo lavori			Euro 1.282.411,53	100%		

(*) Comprensive di costo della manodopera e costi della sicurezza

(**) È possibile subappaltare al 100% la categoria SIOS scorporabile non posseduta solo se, con la classifica posseduta nella categoria prevalente risulta coperto anche l'importo nella categoria scorporabile, altrimenti è necessario costituire un RTI.

Nella categoria **OG3** sono comprese le lavorazioni con importi inferiori al 10% rientranti nelle categorie speciali di seguito indicate + oneri sicurezza:

Tabella 2 lavorazioni comprese nella cat. OG3

Descrizione lavori	Cat.*	Importo* (euro)	% su importo lavori	Subappaltabili
SEGNALETICA ORIZZONTALE	(OS10)	5.815,63	0.46	SI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	(OG10)	16.006,99	1.28	SI
INGEGNERIA NATURALISTICA	(OG13)	1.956,15	0.15	SI

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023 le prestazioni o lavorazioni relative alla categorie super specialistica, individuata come subappaltabile dal presente disciplinare non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (**SUBAPPALTO A CASCATA**), in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'importo a base d'asta, su cui applicare il ribasso percentuale, è di Euro 1.075.225,18 (€ 1.050.018,63 per lavori ed € 25.206,55 per servizi di progettazione) oltre oneri IVA

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a **Euro 32.389,36 e non sono soggetti a ribasso, oltre oneri IVA.**

L'importo dei **costi della manodopera**, che la stazione appaltante ha stimato è pari ad **Euro 200.003,54, oltre IVA**, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di manodopera sulle singole voci di elenco prezzi, come previsto nell'elaborato e **non sono soggetti a ribasso.**

L'intervento in oggetto è finanziato con i fondi del D.G.R. 439 DEL 30 NOVEMBRE 2020 D.G.R. 21 DEL 20 GENNAIO 2022 D.G.R. 535 DEL 31 OTTOBRE 2022 Legge 145/2018 art.1. c.134 e c.135 come modificato dalla Legge 178/2020 - Allegato H (art. 1, c. 809, lett. b) e deve soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (**DNSH**), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Le prestazioni professionali richieste sono:

- *Redazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023 con particolare riferimento alla Sezione III dell'allegato I.7 del decreto stessi; Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere;*
- *Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*

Si precisa che su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche, per l'assunzione della piena ed incondizionata responsabilità.

Al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008.

Dovrà essere assicurata la qualità dell'opera e la rispondenza alle relative finalità oltre che il soddisfacimento dei requisiti essenziali per come definiti dal quadro normativo nazionale.

La progettazione dell'opera dovrà rispettare, ai sensi del D. lgs 36/2023, tutte le regole e norme tecniche ed

amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l'intervento di cui all'oggetto, in ogni suo aspetto.

La progettazione dovrà garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche inerenti il principio DNSH e il rispetto dei criteri CAM (Criteri Ambientali minimi).

I servizi di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, sono riconducibili alle Categorie e Classi di cui al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità.

L'importo complessivo delle prestazioni relative alla redazione della Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad € 25.206,55 (I.V.A e contributi previdenziali esclusi), come di seguito elencato:

CATEGORIA D'OPERA	Codice	Complessità <<G>>	Importo <<V>>	Base <<P>>
Viabilità ordinaria	V.02	0.45	1.282.411,53	6.61

L'importo relativo alle prestazioni tecniche sarà corrisposto successivamente all'approvazione della progettazione esecutiva.

3.2 DURATA

La durata dell'appalto è di seguito descritta e comunque deve garantire i termini e la durata secondo il seguente schema:

Progettazione esecutiva: 30 giorni dalla data di stipula del contratto

Ottenimento di eventuali pareri e autorizzazioni: 30 giorni

Esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni **naturali** e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori all'Appaltatore da parte della Direzione Lavori

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione appaltante si riserva di disporre nel corso di esecuzione dell'appalto modifiche e/o varianti consentite dall'art. 120 comma 1, comma b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso non possono essere autorizzate modifiche progettuali che determinino la modifica della graduatoria e dei piani approvati e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di ammissione al finanziamento ovvero determinino un aumento del contributo.

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo le disposizioni dell'art. 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

partecipazione sia in aggregazione sia in forma individuale.

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
4. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti ai sensi degli artt.44 del del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e 30 dell'All. II12 al medesimo decreto:

- **possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore**
- **possono essere presenti con una delle le seguenti modalità:**

Progettisti in raggruppamento temporaneo

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'Allegato A 1.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra la Provincia e l'operatore economico stesso. Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f).

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico — finanziaria e tecnico — organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda A1 e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 66 del D. Lgs. n. 33 del 31 marzo 2023.

Sulla base delle «**Linee guida ANAC per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria**», in via preliminare si precisa che, come da recente soluzione proposta dall'ANAC con Delibera del 27 aprile 2022, n. 210, l'operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione può ricorrere *“alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, senza che da questo discenda l'obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione”*.

Pertanto, il concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti per l'esecuzione della progettazione indicati nei punti successivi mediante una delle modalità di seguito indicate:

A. un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; i concorrenti provvisti di attestazione di qualificazione **SOA per prestazioni di progettazione** (in maniera tale da coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione) **oltre che di costruzione**, nel caso dispongano per intero dei requisiti progettuali di seguito elencati, devono attestarne il possesso con le modalità nel prosieguo indicate (**Mod. P1**);

B. i concorrenti provvisti di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione oltre che di costruzione, nel caso dispongano solo in parte dei predetti requisiti progettuali, devono attestarne il possesso e devono, altresì, **indicare o associare** soggetti qualificati alla progettazione di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023 che li abbiano almeno per la quota residuale, in maniera tale che il requisito in argomento risulti complessivamente soddisfatto (**Mod. P2 e/o P3**);

C. i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione devono **indicare o associare** soggetti qualificati alla progettazione di cui al succitato art. 66, del D. Lgs. 36/2023 che abbiano i prescritti requisiti progettuali (**Mod. P2 e/o P3**).

Art. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Art. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**FVOE**).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 30 comma 5 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

Sempre ai sensi dell'art. 30, comma 5 dell'All. II.12, laddove i requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di progettisti scelti fra i soggetti di cui all'art. 66 del nuovo Codice.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 66 del Codice dei Contratti

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 66 comma 1 lett. f). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti e dell'art.4 DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66 del Codice dei Contratti;

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 66 comma 1 lett. f) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti e dell'art.4 del decreto 2 dicembre 2016, n. 263. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

REQUISITI PER I LAVORI

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come nel seguito indicato come di seguito indicato:

Categoria	Classifica
OG3	III-bis
OS12-A	I

Il sistema di qualificazione è definito dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, dedicato ai requisiti di ammissione nei lavori pubblici, che rimanda all'allegato II.12 per la definizione della disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.5 REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'All. II.12 del Codice dei Contratti e del D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

6.5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. *Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio*
- Iscrizione presso i competenti ordini professionali

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

- **Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo.9 aprile 2008, n. 81.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti

- **(per le società di ingegneria) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'All. II.12 del Codice e all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:**
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto

Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra

- **Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione

- **Raggruppamenti temporanei**

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 39 All. II.12 del Codice e dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

6.5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una copertura assicurativa con massimale non inferiore a € 500.000,00, per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

6.5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avvenuto espletamento negli ultimi **3 anni antecedenti la data di indizione della presente procedura di gara**, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente alla tabella di seguito riportata e riferita alla tabella PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA, COME DA CAPITOLATO. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare, fatta eccezione per le categorie impiantistiche dove è necessaria la stessa destinazione funzionale.

CATEGORIA D'OPERA	Codice	Complessità <<G>>	Importo <<V>>	Parametri Base <<P>>
Viabilità ordinaria	V.02	0.45	1.282.411,53	6.61%

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata insede di domanda dovrà essere ricompresa all'interno del requisito posseduto.

Il PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA, riepiloga le classi e le categorie di appartenenza dei servizi da affidare, secondo le previsioni della Tabella Z1 del DM sopracitato, i relativi corrispettivi a base di gara nonché gli importi utili per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione;

La comprova avviene mediante:

Per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

Nel caso di committenze private, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Per i servizi di architettura e ingegneria deve essere indicato l'importo dei lavori oggetto del servizio.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel triennio antecedente la data di **indizione della** presente procedura di gara; per il caso di servizi iniziati in epoca precedente si considera la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

Le progettazioni relative alle opere suddette, più specificamente descritte nella Parte III del Capitolato Speciale d'Appalto, **dovranno includere**, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 - per le parti dello stesso ancora vigenti anche ai sensi dell'art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 - e, per quanto applicabile, a quanto previsto dagli articoli 33 ÷ 43 del D.P.R. n. 207/2010:

- progetti esecutivi e lo sviluppo dei dettagli tecnici necessari all'esecuzione dei lavori, nonché la redazione dei progetti e relativi allegati, firmati da tecnico abilitato, stabiliti da specifiche normative vigenti;
- la presentazione degli stessi agli Enti di controllo;
- l'espletamento delle relative pratiche volte al collaudo delle opere affini all'oggetto dell'appalto ed all'ottenimento dei rispettivi certificati, omologazioni ed approvazioni.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al Codice sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Titoli per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva: il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti professionali, preposti a svolgere le singole attività oggetto di progettazione:

Prestazione	Requisiti
Progettazione	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A – Settore A del relativo Ordine professionale oppure Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale, settore civile ed ambientale con specifica esperienza in progettazione strutturale, NZEB-CAM-DNSH.
Progettazione impiantistica	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale, con specifica esperienza in progettazione impiantistica ed energetico/ambientale,

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito di iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Art. 7. AVVALIMENTO

L'avvalimento è regolato dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.2 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.4 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo

digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8. SUBAPPALTO

Si applica l'art 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023 le prestazioni o lavorazioni relative alle categorie super specialistiche, individuate come subappaltabile dal presente disciplinare non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (**SUBAPPALTO A CASCATA**), in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.1 Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore.

Art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA

Per la procedura di gara in oggetto per come stabilito dall' art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 non è richiesta per l'offerta alcuna garanzia provvisoria.

Art. 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

Art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo per un **importo pari ad € 165,00**, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 *Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023* pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-622-del-20-dicembre-2022>

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Art. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 10/11/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla

scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica.

Art. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9. del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

domanda di partecipazione ed eventuale procura (Mod. A.1_ *domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*);

DGUE;

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE progettisti (DGUE Progettisti e dichiarazioni progettisti di cui ai modelli P1, P2 e P3)

Patto Integrità controfirmato (Mod. A.3)

documentazione in caso di avvalimento (Mod. A.2_ *dichiarazioni ausiliaria*) - e contratto di avvalimento;

documentazione per i soggetti associati;

altra documentazione a corredo:

- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- ***copia attestazione Soa***
- PASSOE;
- (*eventuale*) procura;
- (*solo ove sia tenuto*) Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.L. n. 77/21;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il **Mod. A.1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative** predisposto dalla Stazione Appaltante - con le quali il concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- i. Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

- ii. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - iii. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - iv. è facoltativo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Patto di Integrità, allegato alla documentazione di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente

o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale e necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

15.2 DICHIARAZIONI PROGETTISTI

N.B. Si precisa che le dichiarazioni di cui al facsimile modello DGUE e Modello A.1 dovranno essere presentate anche dai soggetti di cui all'art. 66 del D.lgs. 36/2023 incaricati della progettazione. Laddove il soggetto incaricato della progettazione sia un R.T.P. o un Consorzio, le dichiarazioni di cui ai predetti Modelli dovranno essere rese da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio.

Inoltre, ad integrazione delle dichiarazioni di cui ai predetti facsimili, dovranno essere rese le dichiarazioni di cui al facsimile **Modello P1** (nel caso in cui il concorrente partecipi con il proprio staff tecnico di progettazione), di cui al facsimile **Modello P2** (nel caso in cui il progettista indicato o associato in R.T. con il concorrente sia persona fisica (libero professionista individuale o in associazione di professionisti), di cui al facsimile **Modello P3** (nel caso in cui il progettista, indicato o associato in RT con il concorrente sia persona giuridica).

15.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

N.B. l'operatore economico accederà al link di seguito riportato per la compilazione del DGUE, allegato ai documenti di gara e richiesto nella documentazione amministrativa: <https://dgue.maggiolicloud.it/>

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- b. la dichiarazione di avvalimento (utilizzando preferibilmente il mod. A.5_dichiarazioni ausiliaria);
- c. il contratto di avvalimento;

15.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

- **PATTO DI INTEGRITÀ** allegato (**Mod. A.3**) (di cui all'art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso e controfirmato per accettazione:

- *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;*

- **[in caso di concordato con continuità aziendale]** relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

- **(in caso di sottoscrizione del procuratore)** copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";

15.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per il concorrente partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- d) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- e) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 -) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - b) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- 1) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 2) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- 4) copia del contratto di rete;
- 5) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- 6) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- 7) copia del contratto di rete
- 8) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- 9) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

10) copia del contratto di rete

11) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Art. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnico-descrittiva e relativi allegati;
- b) Allegati esplicativi/schede tecniche;
- c) Computo metrico non estimativo

La relazione contiene una proposta tecnico-descrittiva con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione, atti a definire compiutamente l'offerta, ed indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

In riferimento ai sub-criteri, **allegati** obbligatori che devono essere contenuti nella relazione tecnico-organizzativa sono:

Sub-criterio A.1:

Professionalità ed adeguatezza del team di progettazione desunta da un massimo di tre servizi di ingegneria scelti tra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento.

- Per ciascun servizio devono essere fornite: massimo 3 schede A3 (o massimo 6 schede A4) in cui devono essere riportati i committenti, l'importo lavori e il periodo di svolgimento

Sub-criterio B.1:

- documentazione comprovante possesso requisiti;

Sub-criterio B.2:

- Piano di gestione terre e rocce da scavo;
- Sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Sub-criterio B.3:

- Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;

- Piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

Sub-criterio B.4:

- Idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

Sub-criterio B.5:

- Apposita relazione tecnica con riferimento ai criteri previsti nel cap. 2.4 del DM 11 ottobre 2017;

Sub-Criterio C.1, C.2 e C.3 (da allegare solo se si intende impegnarsi a quanto previsto dal sub-criterio):

- Sottoscrizione di impegno si impegni ad assumere, oltre la soglia minima per la partecipazione alla gara quanto previsto da ogni sub-criterio

Nella relazione tecnico-descrittiva vengono chiaramente indicate le migliori proposte, le tipologie di servizi e lavori non previsti nel progetto PFTE che si intendono realizzare perché strettamente funzionali e non comportanti varianti che si integrano con quelli posti a base di gara, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le quantità delle lavorazioni in aggiunta. Viene fissato il limite massimo di n. 50 pagine in formato A4 con carattere minimo Verdana 12 interlinea singola. Non vengono invece posti limiti di numero agli allegati esplicativi o alle raccolte di schede tecniche (in formato A4), che il proponente riterrà di portare a riprova di quanto esposto nelle suddette relazioni tecniche.

Per una migliore definizione dell'offerta tecnica sono richiesti, oltre alla relazione tecnico-descrittiva, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, **la redazione di un computo metrico non estimativo, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative.**

Il computo, **senza l'indicazione dei prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica**, deve riportare solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto PFTE a base di gara con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico del progetto a base di gara.

Il computo metrico, le relazioni e gli elaborati grafici e le tavole grafiche illustrative dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione

appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Le varianti progettuali migliorative, comunque collegate all'oggetto dell'appalto, possono essere introdotte in sede di offerta interessando gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e costituendo precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, rispettando i requisiti minimi prescritti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in termini di variazione contrattuali.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva, strutturale ed impiantistica e di ogni altra autorizzazione da parte di amministrazioni ed enti sovra-comunali.

Si precisa che nessun onere di progettazione o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'Amministrazione da eventuali richieste economiche.

Si precisa inoltre che le varianti migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Art. 17 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” presente al seguente link <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/PresentazioneOfferteTelematiche.pdf>.

L'Offerta economica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, dai seguenti elementi:

1. **“Offerta economica”**, contiene, **a pena di esclusione**: l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma;

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- in cifre ed in lettere il ribasso percentuale unico offerto (espresso con non più di 3 cifre decimali), in riferimento all'importo posto a base d'asta, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a 3 (*tre*) cifre decimali.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che il concorrente dovrà produrre un ribasso percentuale unico rispetto all'importo posto a base di gara, con indicazione del prezzo offerto onnicomprensivo della progettazione e di tutte le lavorazioni offerte dal concorrente, cioè di tutte le lavorazioni previste nel Progetto di fattibilità tecnico economico e di tutte migliorie offerte in sede di gara.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs

36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

L'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, **a pena esclusione**, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

Art. 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio		Sub-criterio		Punti D (max)	Punti T (max)	Punti Criterio	Punti totali
A	Adeguatezza della struttura tecnico-professionale con la coerenza progettuale	A.1	Professionalità e Adeguatezza del team di progettazione	2		10	80
		A.2	Capacità professionali ambientali		1		
		A.3	Utilizzo di strumentazioni digitali per la progettazione (BIM)	2			
		A.4	Organizzazione del gruppo di progettazione con descrizione delle risorse umane, degli strumenti e attrezzature e dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento delle attività con il committente e con gli organismi ed Enti esterni	3			
		A.5	Inclusione lavorativa dei giovani professionisti		2		
B	Miglioramento del progetto esecutivo inerente ai criteri ambientali: DNSH e criteri minimi ambientali (CAM) di cui al DM 11 del 17 ottobre 2017	B.1	Sistemi di gestione ambientale	2		12	
		B.2	Demolizioni scavi e rinterri	2			
		B.3	Prestazioni ambientali	2			
		B.4	Personale di cantiere	2			
		B.5	Presentazione studio inerente all’analisi dei Criteri Ambientali Minimi	4			
C	Promozione dell’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani.	C.1	Percentuale di assunti con età inferiore a 36 anni		2	6	
		C.2	Percentuale di assunti di genere femminile		2		
		C.3	Percentuale di assunti con disabilità oltre il valore minimo per soglia prevista dalla legge 68/1999		2		
D	Cantierizzazione: organizzazione per esecuzione lavori, interferenze e fase demolizioni, riduzioni impatti ambientali della fase di cantiere	D.1	Gestione viabilità di cantiere	3		12	
		D.2	Organizzazione attività cantiere.	3			
		D.3	Impiego di tecnologie e criteri operativi atti alla massima limitazione di polveri ed inquinamento atmosferico, nonché a minimizzare la produzione di rifiuti e a contenere il disturbo sonoro.	3			
		D4	Tecnologie e approvvigionamento energetico del cantiere da fonti rinnovabili	3			
E	Qualità dell'esecuzione dei lavori e miglioramento della proposta progettuale	E.1	Proposte di soluzioni migliorative di quanto progettato nell’ambito degli <i>interventi di viabilità stradali</i> , oltre che potenziamento della segnaletica e dispositivi di sicurezza, con riferimento ai componenti infrastrutturali	16		40	
		E.2	Miglioramento delle qualità e delle capacità prestazionali <i>dei materiali aventi più elevate caratteristiche</i> di manutenibilità, durabilità e livelli prestazionali	8			
		E.3	Proposte soluzioni migliorative rispetto a quanto progettato nell’ambito <i>impiantistico-idrico per lo smaltimento delle acque</i>	8			
		E.4	Proposte soluzioni migliorative rispetto a quanto progettato nell’ambito <i>impiantistico-pubblica illuminazione</i>	8			

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4. Di seguito la descrizione dei sub-criteri.

A - Capacità professionali richiesti per la progettazione

A.1 - Professionalità ed adeguatezza dell'offerta tecnica

La stazione appaltante intende premiare la capacità di realizzare la prestazione richiesta di servizi di ingegneria ed architettura sotto il profilo tecnico. Considerando la specificità del servizio richiesto tale capacità viene apprezzata mediante la valutazione delle modalità seguite nell'espletamento di servizi analoghi (massimo 3) di cui si produce documentazione. Verrà apprezzata positivamente l'attinenza dei servizi in termini di caratteristiche e similitudine dell'opera (progettazione esecutiva infrastrutture viarie) e importo delle opere stesse.

A.2 - Capacità professionali ambientali

La stazione appaltante intende premiare i requisiti professionale in merito alla sostenibilità ambientale degli interventi.

L'offerente dovrà indicare il nominativo/i nominativi del progettista iscritto negli elenchi e dimostrarne l'iscrizione.

- Possesso requisiti (*metodo tabellare*) punti 1
- Assenza di certificazione punti 0

A.3 - Utilizzo di strumentazioni digitali per la progettazione (BIM)

La Commissione valuterà la professionalità ed adeguatezza dell'offerta sulla proposta di uso di tecniche di BIM (Building Information Modeling), in fase di progettazione e di esecuzione.

L'offerente dovrà indicare l'utilizzo di tale tecnica.

A. 4 - Organizzazione del gruppo di progettazione con descrizione delle risorse umane, degli strumenti e attrezzature e dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento delle attività con il committente e con gli organismi ed Enti esterni.

Per il presente sub-criterio sarà valutato il grado di qualità e completezza con cui il concorrente illustrerà:

- schematicamente l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione riguardante la progettazione esecutiva completo dei rispettivi legami funzionali tra i soggetti coinvolti compreso il Responsabile del procedimento;
- l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del presente servizio, del numero di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- le modalità organizzative delle attività nelle varie fasi di progettazione e le modalità di informazione al RUP;
- possesso di certificazioni in materia di gestioni della qualità dei processi in possesso dell'operatore economico (ISO 90001),
- l'utilizzo dei sistemi di gestione della commessa riscontrabili dalla stazione appaltante, le modalità di

programmazione e controllo del progetto nonché gli strumenti e le procedure che saranno adottate per garantire la qualità della prestazione.

A.5 - Partecipazione nel team di progetto di giovani professionisti (metodo tabellare)

Per il presente sub-criterio sarà valutata la partecipazione al gruppo di progettazione di uno o più giovani professionisti laureati in architettura o ingegneria, iscritti al relativo ordine professionale da meno di 5 anni al fine del rispetto del requisito in caso di raggruppamento temporaneo.

Il punteggio è attribuito come segue:

- n. nessun professionista coinvolto : 0 punti;
- n. professionisti 1 (uno) (raggruppamento temporaneo): 1 punti;
- n. professionisti maggiori di (uno) (raggruppamento temporaneo):2;

B - Miglioramento del progetto inerente ai criteri ambientali: DNSH e criteri minimi ambientali (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017

B.1 - Sistemi di gestione ambientale, di cui al par. 2.1.1 del DM 11 ottobre 2017

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

L'offerente deve essere in possesso di una registrazione EAAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere; sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

B.2 - Demolizioni e rimozione dei materiali, SCAVI E RINTERRI di cui al par. 2.5.1 e 2.5.5 del DM 11 ottobre 2017

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può

essere riutilizzato, riciclato o recuperato.

Tale verifica include le seguenti operazioni: individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione; una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

L'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione e/o operazioni di scavo che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o scavo a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

B.3 - Prestazioni ambientali, di cui al par. 2.5.3 del DM 11 ottobre 2017

Le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni: per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private; tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero; eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee: gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni.

La relazione tecnica dovrà inoltre contenere: le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere; le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.); le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziosi e compressori a ridotta emissione acustica; le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi

interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana; le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive: rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie.; Protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc; i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

L'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
- piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

B.4 - Personale di cantiere, di cui al par. 2.5.4 del DM 11 ottobre 2017

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a: sistema di gestione ambientale; gestione delle polveri; gestione delle acque e scarichi; gestione dei rifiuti.

L'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc

B.5 - Presentazione studio inerente all'analisi dei Criteri Ambientali Minimi (ai sensi del DM 11 ottobre 2017).

La stazione appaltante intende premiare l'appaltatore che si impegni a relazione le prestazioni che intende eseguire per migliorare i Criteri Ambientali Minimi, con riferimento ai criteri previsti nel cap. 2.4. del succitato criterio.

L'offerente deve presentare apposita relazione con riferimento ai criteri previsti nel cap. 2.4 del DM 11 ottobre 2017.

C - Promozione dell'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani. (metodo tabellare)

C.1 – Percentuale di assunti con età inferiore a 36 anni

La soglia minima come indicato corrisponde alla quota di assunzioni pari almeno al 30 per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

% di assunti con età inferiore a 36 anni oltre la soglia minima di partecipazione alla gara	Punteggio calcolabile proporzionalmente
< 5%	0
tra 5 e 9,9 %	1
Superiore a 10 %	2

Nota bene i valori dell'unità lavorativa superiori allo 0,50 sono considerate unità. I punteggi saranno attribuiti almeno per l'assunzione di n. 1 unità.

C.2- Percentuale di assunti di genere femminile oltre la soglia minima di partecipazione alla gara.

La soglia minima come indicato corrisponde alla quota di assunzioni pari almeno al 30 per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

% di assunti di genere femminile oltre la soglia minima di partecipazione alla gara	Punteggio calcolabile proporzionalmente
< 5%	0
tra 5 e 9,9 %	1
Superiore al 10 %	2

Nota bene i valori dell'unità lavorativa superiori allo 0,50 sono considerate unità. I punteggi saranno attribuiti almeno per l'assunzione di n. 1 unità.

C.3- Percentuale di assunti con disabilità oltre il valore minimo per soglia prevista dalla legge 68/1999.

Le quote minime che sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 dalla legge 68/1999 sono divise nella seguente misura:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per il calcolo della percentuale di lavoratori con disabilità viene utilizzata la seguente formula:

- per le categorie con numero di lavoratori (ovvero b e c)
- per la categoria con percentuale dei lavoratori occupati (ovvero a)

$$\left(\frac{\text{N. lavoratori oltre la soglia}}{\text{Totale occupati}} \right) / 7\% \text{ minimo richiesto} = \% \text{ di assunti con disabilità oltre il valore minimo}$$

% di assunti con disabilità oltre il valore minimo per soglia prevista dalla legge 68/1999	Punteggio
< 25%	0
tra 26 e 49 %	1
tra 50 e 100 %	2

Nota bene i valori dell'unità lavorativa superiori allo 0,50 sono considerate unità. I punteggi saranno attribuiti almeno per l'assunzione di n. 1 unità.

D - Cantierizzazione: organizzazione per esecuzione lavori, interferenze e fase demolizioni e scavi, riduzioni impatti ambientali della fase di cantiere.

D.1 - Gestione viabilità di cantiere

Saranno valutate le soluzioni che garantiranno la viabilità dei pedoni e dei mezzi d'opera, nonché le misure preventive e protettive.

D.2 - Organizzazione attività cantiere

Saranno valutate le migliori che ottimizzino le fasi lavorative al fine di una sensibile riduzione degli impatti del cantiere in termini:

- di visibilità nel contesto urbano con particolare riferimento alla recinzione di cantiere;
- soluzioni di modalità operative/organizzative del cantiere e apprestamento del medesimo lungo le fasi temporali previste per la realizzazione dei lavori e le cautele che si intendono adottare per conseguire più elevati standard di sicurezza;
- organizzazione delle attività di demolizione e scavo.

D.3 - Impiego di tecnologie e criteri operativi atti alla massima limitazione di polveri ed inquinamento atmosferico, nonché a minimizzare la produzione di rifiuti e a contenere il disturbo sonoro.

Apprestamenti d'opera, attrezzature, accorgimenti esecutivi, etc., aventi il fine ultimo di conseguire il minimo impatto sull'ambiente atmosferico. La valutazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:

- dotazioni proposte per il massimo contenimento dell'emissione delle polveri e dell'inquinamento atmosferico del contesto urbano e periurbano;
- dotazioni proposte per il massimo contenimento del disturbo sonoro;

D.4 - Impiego di soluzioni tecnologiche relativamente all'approvvigionamento energetico del cantiere da fonti rinnovabili

E - Qualità dell'esecuzione dei lavori e miglioramento della proposta progettuale

E.1 - Miglioramento delle soluzioni progettuali

Fermo restando quanto previsto dal progetto posto a base di gara, saranno preferite le proposte migliorative, con invarianza dell'importo a base d'asta, con cui il concorrente ritiene di poter migliorare le soluzioni progettuali poste a base di gara per garantire maggiore completezza ed efficacia del progetto.

E.2 - Miglioramento delle qualità e delle capacità prestazionali dei materiali.

Proposte migliorative relative alle prestazioni di materiali da utilizzare con particolare attenzione alla qualità e tipologia dei materiali, facendo particolare riferimento alle caratteristiche che consentano migliore e più agevole manutentabilità, una più lunga durabilità e più in generale livelli prestazionali più elevati.

La Commissione esprimerà la propria valutazione anche sulla base dell'adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che garantiscono obiettivi più performanti rispetto ai minimi imposti dalle vigenti Norme (CAM). Verrà valutata positivamente l'adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione dell'intera struttura, nonché proposte migliorative sull'incidenza dei costi di manutenzione

degli impianti realizzati.

E.3 - Proposte soluzioni migliorative rispetto a quanto progettato nell'ambito dello smaltimento delle acque con particolare riferimento alla dotazione di reti e fossi di scolo presenti in tutti gli ambiti di intervento.

E.4 - Proposte soluzioni migliorative rispetto a quanto progettato nell'ambito impiantistico-Pubblica illuminazione con particolare riferimento alla dotazione di reti e componenti tecnologiche impiantistiche di pubblica illuminazione previste nel progetto.

La Commissione esprimerà la propria valutazione anche sulla base dell'adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che garantiscono obiettivi più performanti rispetto ai minimi imposti dalle vigenti Norme (CAM). Verrà valutata positivamente l'adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione dell'intera struttura, nonché proposte migliorative sull'incidenza dei costi di manutenzione degli impianti realizzati.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **tabellare** identificato dalla colonna “**T**” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “**D**” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,5	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula :

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^{\alpha}$$

V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso economico) del concorrente i-esimo;

$R_{\max}$ = valore dell'offerta (ribasso economico) più conveniente (ribasso massimo);

$\alpha = 1$

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo-compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

C_{xi} = **Coefficiente** prestazione offerta concorrente *i-esima*

P_x = per il concorrente *i-esimo* **peso o punteggio** criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [il numero di criteri di valutazione]

La valutazione dei sub-criteri, relativi ai criteri A_i , B_i e C_i , D_i e E_i avverrà pertanto con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari.

In particolare, ogni Commissario, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i parametri discrezionali in tabella.

Successivamente si procederà, per ogni subcriterio, ad eseguire la media dei valori attribuiti ad ogni concorrente, alla riparametrazione dei valori medi a quello medio definitivo (ottenendo, pertanto, che l'offerta ritenuta più meritevole assuma il coefficiente unitario) e al prodotto dei coefficienti ottenuti per il peso/punteggio del subcriterio.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento/sub-elemento di valutazione non presentato.

Si ribadisce a tal proposito il significato e le modalità con cui avviene la riparametrazione

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Art. 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico Settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nominati dalla SUA.CS. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **14/11/2023 alle ore 10.00** salvo diverse comunicazioni.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

-delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Art. 21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

In caso di proposta di esclusione, la Commissione trasmette al RUP la documentazione necessaria la fine di procedere con il provvedimento di esclusione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (previo provvedimento del RUP).

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta è valutata sulla base di elementi specifici, inclusi i costi della manodopera e della sicurezza dichiarati ai sensi dell'articolo 108 comma 9 del Codice degli Appalti.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 18.3, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione

e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice degli Appalti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice degli Appalti.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 del Codice degli Appalti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice degli Appalti.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Sono altresì, a carico del soggetto aggiudicatario, per come già stabilito, la redazione del progetto esecutivo con i contenuti specifici secondo l'art 41 e allegato I7, art.22 DL 36/2023, il piano di gestione delle terre e rocce da scavo, il piano di gestione rifiuti e piano di sedimentazione ed erosione del cantiere.

Il soggetto aggiudicatario dovrà integrare il progetto esecutivo con le prescrizioni dettate da parte degli Enti che hanno espresso il proprio parere in sede di conferenza dei servizi e farsi carico di eventuali pareri ancora mancanti. Ai fini delle verifiche sismiche la classe d'uso da utilizzare nel progetto esecutivo è Classe III.

Art. 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; — ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art. 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Catanzaro.

Art. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e

ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell'ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L'informativa completa è visionabile su sito <http://www.provincia.cosenza.it> e presso gli sportelli. L'interessato può esercitare i diritti come previsti dall'art.12 del GDPR/2016 come descritto nell'informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia.

ALTRE INFORMAZIONI:

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata al RUP dei lavori, **ing. Gianluca Morrone**, e alla Responsabile per la presente procedura di gara : **dott.sa Nicoletta Perrotti** - mail: sua@provincia.cs.it ;

Cosenza,

IL DIRIGENTE

(documento firmato digitalmente)

(Ing. Gianluca Morrone)